



TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

SENTENZA

nella causa trattata ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl. 18/2020 all'udienza del 22.5.2020, promossa da:
Comune di San Pietro Vernotico rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. M.R. Rizzo

Opponente

CONTRO

D'Alessandro Maria Beatrice, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. C. Caniglia

Opposto

Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 315/2017

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.6.2017, il Comune indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2017 con cui il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di D'Alessandro Maria Beatrice, della somma di € 1445,05, oltre accessori, a titolo di indennità di risultato per l'anno 2015.

Eccepiva l'Amministrazione l'infondatezza della pretesa e l'inaammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo atteso che la determina n. 450 del 16.11.2016 era stata revocata in via di autotutela.

Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva D'Alessandro Maria Beatrice che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto dell'opposizione.

All'odierna udienza la causa è stata decisa secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h) dl. 18/2020, come da decreto di trattazione del 30.4.2020 ed in considerazione delle note inviate dalle parti.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Il decreto ingiuntivo opposto ha per oggetto i compensi maturati a titolo di indennità di risultato per l'anno 2015.

Si tratta di emolumento previsto dall'art. 10 comma 3 CCNL 31.3.1999, ai sensi del quale *“il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare della posizione di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione*



di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 -2001. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale".

L'art. 9 del citato CCNL stabilisce invero che *"i risultati delle attività svolte dai dipendenti di cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 (...)"*.

Dall'esame di tali disposizioni-in una a quanto previsto dalla normativa primaria (art. 10 d.lgs.150/2009) - si evince l'ontologica correlazione tra il compenso accessorio dell'indennità di risultato e la realizzazione degli obiettivi preventivamente assegnati, escludendo così la possibilità che detta indennità sia attribuita in maniera automatica a tutti i dipendenti (cfr. art. 18 d.lgs. 150/2009).

Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato né l'effettivo raggiungimento degli obiettivi né le risultanze della valutazione effettuata dal Dirigente competente relativamente alla performance resa da parte opposta (espressamente richiamate nella delibera n. 450 del 16.11.2016).

In particolare, per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi, deve aversi riguardo, a parere della scrivente e a mente di quanto previsto dall'art. 37 comma 2 ccnl 22.1.2004 (laddove si fa riferimento ad *"analoghi strumenti di programmazione degli enti"*), alla deliberazione n. 241 del 10.12.2014 (all. 1 fascicolo di parte opponente) che - nel richiamare il piano della Performance di cui all'art. 10 d.lgs 150/09 nonché il Regolamento comunale approvato con delibera della G.C. n. 278 del 30.12.2010, avente ad oggetto tra l'altro anche il ciclo di gestione della performance - evidenziava come i progetti e gli obiettivi da raggiungere fossero stati individuati e prefissati nel Bilancio di previsione triennale 2014/2016 e nella Relazione previsionale programmatica.

Tale considerazione trova conferma nella oggettiva circostanza che i Dirigenti hanno predisposto anche per l'anno 2015 le schede di valutazione della performance del personale, utilizzate poi dal Comune per conteggiare quanto spettante ai dipendenti interessati, come risulta dall'allegato B della delibera n. 450/2016, id est dal provvedimento n. 67 del 14.11.2016 con cui il Sindaco ha "formalmente preso atto" della "valutazione della performance individuale dei funzionari titolari di posizione organizzativa" tra cui vi è parte opposta (con indicazione specifica della somma spettante a tale titolo): proprio in quanto tali schede sono state effettivamente predisposte (e mai contestate nel loro contenuto, neppure nell'ambito del presente giudizio) deve ritenersi che gli obiettivi fossero già previsti nei suindicati atti e quindi preventivamente contemplati rispetto alla conclusione dell'anno per il quale parte opposta ha chiesto il pagamento dell'indennità di risultato (come pure dimostra il contenuto della relazione del 6.10.2016 dell'Organismo indipendente della Valutazione della Performance, all. 10 fascicolo parte opposta).



In tal senso depone inoltre la ragione posta a fondamento della revoca della determinazione n. 450/2016: la determinazione n. 471 del 25.11.2016 infatti è stata motivata esclusivamente con la necessità di *“avviare in autotutela (...) il procedimento di verifica della corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate relativo all'esercizio 2015 in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'incremento dello stesso ed il suo utilizzo prima di procedere alla successiva erogazione..”* senza alcuna indicazione dell'assenza dei presupposti “soggettivi” per l'erogazione dell'emolumento in esame.

Peraltro è appena il caso di osservare come, nonostante siano trascorsi oltre quattro anni dall'adozione della determinazione n. 471, parte opponente non ha allegato l'esito di tale procedimento di verifica né risulta che le oo.ss. siano state riconvocate per la rinegoziazione del cc di.

Fermi i rilievi che precedono, giova rammentare per completezza espositiva che, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, attuata mediante la contrattualizzazione della fonte dei rapporti di lavoro e l'adozione di misure organizzative (tranne quelle di macro-organizzazione riservate agli atti di diritto pubblico) e gestionali con atti di diritto privato, la conformità a legge del comportamento dell'amministrazione, negli atti e nei procedimenti posti in essere per la gestione dei rapporti di lavoro finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali, deve essere valutata secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, in conformità ad una precisa scelta del legislatore (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (v. Cass. N. 19425/2013; n. 22298/2011; n. 3360/2005), sicché in tale ambito non possono trovare spazio gli atti di autotutela (a danno peraltro di diritti già maturati dai lavoratori), che costituiscono espressione del più ampio potere autoritativo della P.A., che rimane estraneo alla gestione dei rapporti di lavoro (sul punto Cass. sentenza n. 21660/2008 richiamata da Cass. 2009/n. 14478), in relazione al quale la l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad agire con correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Infine, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 633 c.p.c. poiché la prova del credito sarebbe costituita da una delibera revocata.

Ed invero, fermo restando che l'eventuale mancanza delle condizioni legittimanti l'emanazione del provvedimento monitorio (come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura) può al più spiegare rilevanza sul regolamento delle spese processuali relative alla fase monitoria, atteso che nel giudizio di opposizione il giudice è chiamato in ogni caso a valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, ciò che rilevava ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento era (ed è) la documentazione allegata alla stessa determina (di cui si è innanzi detto) dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'erogazione del compenso oggetto di ingiunzione, il cui ammontare peraltro non è oggetto di contestazione.

Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.



La regolamentazione delle spese, comprensive anche della fase monitoria e liquidate tenuto conto dell'attività concretamente svolta e del valore della controversia, segue la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Comune di San Pietro Vernotico nei confronti di D'Alessandro Maria Beatrice, così provvede:

rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto,

condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 oltre accessori, con distrazione.

Brindisi, 22.5.2020

Il Giudice

Dott.ssa Maria Forastiere

